

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

I delegati delle liste dei candidati per le elezioni europee e per le elezioni comunali possono designare presso ogni seggio elettorale due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, i quali hanno il compito di vigilare sullo svolgimento delle operazioni per la tutela degli interessi delle rispettive liste. I rappresentanti di lista possono, altresì, essere designati per partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale.

La designazione va fatta con dichiarazione scritta, e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 L. 53/1990; può essere effettuata con un unico atto nel quale sono riepilogati i nominativi dei rappresentanti per ogni sezione ovvero con tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i propri rappresentanti.

La designazione è ammissibile solo se è fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati oppure (per quanto concerne le elezioni europee) da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica.

Le designazioni possono essere presentate **entro le ore 18,00 di venerdì 24 maggio alla Segreteria Generale** - che ne curerà la trasmissione ai presidenti di seggio - oppure direttamente ai singoli Presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

E' da ritenere che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione valga anche, per quanto riguarda le elezioni comunali, per l'eventuale turno di ballottaggio, a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione.

ATTENZIONE

I rappresentanti di lista per poter essere ammessi, oltre a saper leggere e scrivere, devono avere i seguenti requisiti:

- per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Fano devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fano;
- per l'elezione del Parlamento Europeo devono essere elettori di un comune della stessa circoscrizione elettorale in cui è ubicato il seggio (il Comune di Fano rientra nella circoscrizione elettorale III – Italia Centrale).

Votano nella sezione presso cui esercitano il proprio ufficio SOLO SE sono elettori, rispettivamente, del Comune di Fano per le elezioni comunali e della stessa circoscrizione elettorale in cui è ubicato il seggio per le elezioni del Parlamento Europeo.